

**Rapporto del Governo Italiano ai sensi dell'art. 22 della Costituzione O.I.L. sull'applicazione delle disposizioni della Convenzione n. 148/ 1977 concernente "Protezione dell'ambiente di lavoro (inquinamento dell'aria, rumori e vibrazioni)".**

Ad integrazione del precedente rapporto ed in riferimento ai quesiti di cui alla **domanda diretta** si precisa, sui fattori di rischio indicati nella Convenzione quanto segue.

**Art.1 paragrafi 2 e 3**

Per quanto attiene all'inquinamento dell'aria l'argomento si riferisce alla difesa dell'ambiente di lavoro dall'aereodispersione di agenti chimici pericolosi, qualunque sia il loro stato fisico.

La normativa del 1956 è tuttora vigente anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs 2/2/2002 n. 25 (all. n. 1) che ha introdotto il Titolo VII – bis ( Protezione da agenti chimici) nel D.Lgs 626/94, estendendone il campo di applicazione a tutte le attività lavorative, compreso il trasporto.

Con le disposizioni degli artt.72 ter, quater, quinques, sexies, septies del citato decreto n. 25, sono stati forniti i criteri a cui il datore di lavoro deve attenersi per ridurre il rischio di esposizione dei lavoratori all'inquinamento dell'aria, in caso normale e di incidenti o emergenze.

E' stato istituito ai sensi dell'art. 72 terdecies del decreto interministeriale n. 25, dell'11 novembre 2002, il Comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici.

Tale Comitato, composto da nove membri esperti nazionali in materia tossicologica e sanitaria, tre in rappresentanza del Ministero della Salute, su proposta dell'Istituto Superiore di Sanità, dell'ISPESL, e della Commissione tossicologica nazionale, tre in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e tre in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali su proposta dell'Istituto Italiano di Medicina Sociale, ha proceduto alle valutazioni di pertinenza e il documento elaborato, sentite anche le parti sociali, ha permesso di fissare i valori limite di esposizioni professionali per altre 63 sostanze e di integrare l'allegato VIII-ter del D.Lgs 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni. Si tratta del Decreto Ministeriale del 26 febbraio 2004 ( all. n. 2), con cui è stata recepita la Direttiva 2000/39/CE dell'8 giugno 2000.

L'art.72 octies del D. Lgs 25/2002 sull'informazione e formazione per i lavoratori, fatte salve le previsioni normative degli artt.21 e 22 del D.Lgs. 626/94, prevede le modalità con cui il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti ricevano una completa e adeguata informazione e formazione sul rischio specifico, che deve essere effettuata anche in occasione di modifiche apportate al ciclo lavorativo a seguito della sostituzione o dell'introduzione di un agente chimico.

Inoltre si prevede l'obbligo di contrassegnare con la corretta segnaletica la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture o provvedere affinché la natura del contenuto e gli eventuali rischi connessi siano chiarimenti identificabili.

Per quanto riguarda la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al **rumore** durante il lavoro, attualmente la disciplina è ancora quella prevista dal Capo IV del D. Lgs. n. 277 del 1991.

Infine sulla protezione dei rischi di esposizione alle **vibrazioni meccaniche**, si evidenzia che tali agenti fisici sono soggetti ancora alla disposizione contenuta nell'art. 24 del D.P.R. 303/1956, in attesa dell'emanazione del decreto legislativo che recepisca la Direttiva 2002/44/CE attualmente in discussione presso le Commissioni Parlamentari.

Il citato d.lgs.25 del 2002 all'art. 5 ha abrogato le voci da 1 a 44 e 47 della Tabella allegata al D.P.R. 303/1956, pertanto la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, effettuata dal medico competente, è disciplinata dall'art. 72 decies.

La voce 48 della Tabella allegata all'art. 33 del D.P.R. 303 stabilisce l'obbligo di visite mediche preventive e periodiche, con cadenza annuale, per i lavoratori che impieghino utensili ad aria compressa o ad asse flessibile.

L'effettuazione di tali visite è altresì estesa ai lavoratori occupati in lavorazioni diverse da quelle sopra citate quando si espongano, a giudizio dell'organo di vigilanza, a rischi della medesima natura e quando le lavorazioni, soggette all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali e per le condizioni in cui si svolgono, risultino, particolarmente pregiudizievoli alla salute dei lavoratori addetti.

## **Art. 8 paragrafo 1**

Circa l'istituzione e l'aggiornamento di appositi registri quali strumenti di controllo sull'esposizione dei lavoratori ai rischi previsti dall'art.72 undices del D. Lgs 626/94 si comunica che le relative procedure sono ancora in corso di elaborazione.

## **Art. 8 paragrafi 2 e 3**

Per quanto concerne l'istituzione della specifica Commissione di esperti e il lavoro di questa per il monitoraggio costante delle sostanze previsto dall'art.72 terdecies sopra citato occorre rilevare che le procedure di riferimento non sono state ancora avviate.

## **Art. 13**

In merito alla richiesta formulata nell'articolo in esame si precisa che gli Accordi interconfederali relativi alla promozione di iniziative nel campo della formazione professionale e sicurezza e salute nei luoghi di lavoro sono stati firmati da Confindustria, CGIL, CISL e UIL in data 20 gennaio 1993 e 22 giugno 1995 e di essi si allega copia( allegati n 3 e 4)

### **Allegati:**

- 1) D.Lgs n.25 del 2 febbraio 2002
- 2) D Ministeriale del 26 febbraio 2004
- 3) Accordo Interconfederale 20 gennaio 1993
- 4) Accordo Interconfederale 22 giugno 1995
- 5) Elenco Organizzazioni datoriali e sindacali

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.